



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO
ORIENTALE

COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ MISTA “PCS NEWCO
S.R.L.”

Determinazione dell'8 aprile 2025, n.40



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI
SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO
ORIENTALE

COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ MISTA “PCS NEWCO
S.R.L.”

Relatore: Primo Ref. Sabrina Facciorusso



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza dell'8 aprile 2025,

visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

visto l'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

vista la nota prot. n. u. 0004309 del 27 febbraio 2025, pervenuta a mezzo p.e.c. presso le Sezioni Riunite in Sede di controllo di questa Corte, e da queste ultime inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata di questa Sezione, che l'ha acquisita al protocollo n. 761 del 3 marzo 2025, con la quale il Commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale ha trasmesso l'atto deliberativo della costituzione della società mista "PSC Newco s.r.l." unitamente ad una relazione tecnica, qualificata come "parte integrante" della deliberazione;

vista l'ordinanza presidenziale n. 15/2025, con la quale la Sezione è stata convocata per l'esame della delibera ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, Tusp;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Primo Ref. Sabrina Facciorusso

ha emesso la seguente:

DELIBERAZIONE

PREMESSO

1. Con nota del 27 febbraio 2025 (protocollo uscita n. 0004309/2025), pervenuta a mezzo p.e.c. presso le Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte, e da queste ultime inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata di questa Sezione, che l'ha acquisita al protocollo n. 761 del 3 marzo 2025, il Commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale (AdSP MAO) ha trasmesso la deliberazione n. 1057/2025, inerente alla costituzione della società mista "PCS Newco s.r.l." unitamente ad una relazione tecnica, qualificata come parte integrante della deliberazione medesima, ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito anche Tusp). La deliberazione ha ad oggetto la *"Procedura di gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista "PCS Newco S.r.l." - Costituzione della società"*.

2. Nelle premesse della deliberazione in esame si evidenzia che l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale è proprietaria della piattaforma tecnologica denominata Port Community Sistem (PCS) Sinfomar. Stando a quanto si evince dalla deliberazione e dalla relazione tecnica allegata, la piattaforma sarebbe un'infrastruttura tecnologica critica, sia nelle fasi operative che in quelle legate a controlli e adempimenti, a disposizione dell'intera comunità pubblica e privata, costituita attualmente da 2.000 utenti accreditati e 280 enti/aziende.

La piattaforma è descritta come lo strumento unico di funzionamento del traffico marittimo, stradale, ferroviario, nonché di merci e persone, in arrivo ed in partenza dal porto di Trieste. Precisa la deliberazione che anche la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli esercitano il proprio potere autorizzativo all'ingresso e uscita del punto franco dei convogli e delle merci esclusivamente tramite questa modalità e che inoltre, a partire dal 31 ottobre 2022, i mezzi pesanti possono entrare nel porto di Trieste soltanto se è stata espletata la procedura del "preavviso di arrivo" per mezzo del PCS Sinfomar.

Per tutti questi motivi, l'AdSP MAO ha qualificato tale servizio come servizio di interesse generale.

Ritenendo di non disporre di personale numericamente sufficiente, né adeguatamente

competente, ai fini della gestione di tale piattaforma, l'AdSP MAO ha quindi attivato una procedura di gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista "PCS Newco s.r.l.". Società, questa, nella quale l'AdSP MAO manterrà una partecipazione di maggioranza pari al 51 per cento.

La deliberazione in esame riferisce che la durata del servizio di manutenzione e di sviluppo del Sinfomar a carico della "PSC Newco s.r.l." è previsto in sei anni, estensibili eventualmente ad un altro anno. Questa durata assolverebbe ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, non dovendo l'AdSP MAO ricorrere al mercato ogniqualvolta abbia necessità di tali servizi. La deliberazione precisa, inoltre, che l'AdSP MAO soltanto nel 2024 ha sostenuto spese pari a circa euro 800.000 per la manutenzione evolutiva del PCS, ed ha ottenuto finanziamenti europei per quasi 2.000.000 di euro finalizzati allo sviluppo delle nuove funzionalità del medesimo.

La deliberazione in esame afferma che la "PCS Newco s.r.l." potrà fornire i propri servizi sul mercato; che in virtù della procedura di gara svolta per la scelta del socio privato l'operazione è compatibile con quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Aggiunge che la costituzione della riferita società rientrerebbe tra le fattispecie di cui all'articolo 4, comma 1, del Tusp, e per tali motivi conferisce mandato al legale rappresentante dell'autorità di sistema portuale di firmare l'atto costitutivo della società mista "PCS Newco s.r.l." nonché gli atti conseguenti, assumendo un impegno di spesa di euro 51.000, pari alla quota di capitale sociale della società mista costituenda, a valere sul capitolo numero U213/010/001, esercizio 2025, che presenterebbe sufficiente disponibilità.

CONSIDERATO

1. È pervenuto all'esame di questa Sezione l'atto del Commissario straordinario della AdSP del Mare Adriatico Orientale del 26 febbraio 2025, deliberativo della costituzione della società mista "PCS Newco s.r.l." al fine della valutazione della conformità dell'atto alle disposizioni di cui all'art. 5 del Tusp, come modificato, da ultimo, dall'articolo 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

L'art. 5, comma 1, del suddetto decreto legislativo dispone che l'atto di amministrazioni pubbliche deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni in società già costituite, debba essere "analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa".

Ai sensi del comma 2 del predetto art. 5, l'atto deliberativo deve dare "atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate".

In base al successivo comma 3, l'amministrazione "invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta ... alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"; qualora la Corte non si pronunci entro il suddetto termine, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui allo stesso articolo. Il comma 4, seconda parte, dispone, nel caso di parere in tutto o in parte negativo, che "ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le

ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni”.

L’art. 4 dispone, tra l’altro, che le amministrazioni pubbliche “non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”; il secondo comma seguita precisando, tra l’altro, che “nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per [...] produzione di un servizio di interesse generale”. L’art. 7 del Tusp prevede, per le amministrazioni pubbliche non statali e non territoriali, che la partecipazione di un’amministrazione pubblica alla costituzione di una società sia formalizzata con “delibera dell’organo amministrativo dell’ente” (comma 1), redatto “in conformità a quanto previsto all’art. 5, comma 1” (comma 2). Detto articolo prevede, altresì, che nel caso di “partecipazione all’atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi” avvenga “con procedure di evidenza pubblica a norma dell’articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

2. Occorre innanzitutto verificare la sussistenza o meno della competenza di questa Sezione. L’art. 5, comma 4, prima parte, del Tusp ha disposto che “per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo” e che per “gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi”.

In base alla predetta norma va ritenuta sussistente la competenza di questa Sezione, mentre non si configura quella delle Sezioni Riunite, alle quali, sulla base delle deliberazioni assunte in materia dalle stesse Sezioni Riunite (deliberazione n. 16/2022/QMIG; deliberazione n. 25/SSRRCO/QMIG/2023), la stessa spetterebbe invece nell’ipotesi di “una pluralità di enti pubblici insistenti in buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo”, ove si configuri un “partenariato esteso”, attuato secondo specifiche linee guida ministeriali...” e “volto a dare esecuzione ad

un'iniziativa rientrante nel Pnrr", nonché "realizzato attraverso un'unica operazione", che preveda "la costituzione di una società collegata con la struttura centrale ministeriale...".

Allo stato degli atti l'iniziativa di costituzione della società prevede l'acquisto della qualità di socio in capo all'AdSP MAO, ente pubblico non economico avente sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Dunque, non è integrato il presupposto della pluralità di enti pubblici insistenti sul territorio di varie Regioni.

Per tali motivi questa Sezione è senz'altro competente a pronunciarsi sulla richiesta di parere in oggetto.

3. È dunque all'esame della Sezione la verifica della conformità dell'atto deliberativo dell'AdSP MAO rispetto ai parametri posti nell'art. 5 del Tusp già descritti. Si tratta, riepilogando il contenuto del predetto articolo, della necessità di svolgimento, mediante il modello societario, di attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali; della sostenibilità finanziaria dell'operazione, anche sotto il profilo della scelta tra gestione diretta e gestione esternalizzata, della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché della compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

3.1 Per quanto riguarda il primo requisito, come già evidenziato, nell'atto deliberativo si afferma che la costituenda società ha, quale scopo, la gestione e la manutenzione della piattaforma Sinfomar, già di proprietà dell'AdSP MAO, e che rappresenta l'unico strumento di funzionamento del traffico marittimo, stradale, ferroviario, nonché di merci e persone, in arrivo ed in partenza dal porto di Trieste.

Nelle premesse, la deliberazione richiama l'art. 4 del Tusp il quale precisa che, nei limiti della stretta necessità ai fini del perseguimento della propria *mission* istituzionale, le amministrazioni possono costituire società destinate alla produzione di un servizio di interesse generale, e tale sarebbe il servizio svolto dalla piattaforma Sinfomar.

Quanto all'individuazione della *mission* istituzionale delle Autorità portuali deve premettersi che la Corte di cassazione ha precisato che "Le Autorità Portuali, quali soggetti regolatori e non produttori di servizi portuali, vanno qualificate sul piano, sia funzionale, sia finanziario, quali enti pubblici non economici. Trattasi di soluzione già adottata dalla giurisprudenza amministrativa e recepita in sede legislativa [...] volta a separare le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle Autorità

portuali, dalle funzioni di gestione del traffico e dei terminali, invece affidate a privati, ferma restando la proprietà pubblica dei suoli e delle infrastrutture” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 6 ottobre 2021, n. 27035).

Il modello prevede in sostanza la separazione tra attività amministrativa e attività di impresa. Ciò posto, dalla motivazione della delibera in esame si evince che la piattaforma Sinfomar (ai fini della cui gestione e manutenzione viene costituita la “PCS Newco s.r.l.”), è deputata allo svolgimento di un servizio sicuramente non rientrante tra quelli vietati dalla legge n. 84 del 1994. Non si tratta, infatti, di attività di impresa (vietata all’AdSP quale ente regolatore) bensì di attività amministrativa, di gestione dei dati di mezzi, merci e persone che transitino nel porto di Trieste. La deliberazione illustra poi l’importanza della corretta gestione della piattaforma Sinfomar, anche ai fini del raccordo con i compiti della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Sennonché, l’atto deliberativo in oggetto non motiva la reale esigenza di ricorrere allo strumento societario per lo svolgimento di tale attività, in luogo delle modalità sinora adottate. Sotto questo aspetto, l’onere motivazionale richiesto dal Tusp non può dirsi assolto.

L’unica motivazione offerta risiede nell’asserita carenza di personale interno all’AdSP MAO a tal uopo idoneo, per numero e per competenze, alla gestione della piattaforma; tuttavia, questo dato non può ritenersi sufficiente ad integrare il requisito della necessità.

Inoltre, nella deliberazione si legge che, fino a tutto l’anno 2024, il servizio in esame è stato svolto in parte ricorrendo al mercato, ma non è chiaro quale effettivo risparmio di spesa e/o quale reale efficientamento si dovrebbe ottenere attraverso la costituzione di una società mista. La medesima deliberazione illustra che nel corso dell’anno 2024 l’AdSP MAO ha speso la somma di euro 800.000 per la manutenzione evolutiva della piattaforma, ma non sono state fornite informazioni in ordine allo stato attuale della piattaforma medesima. Dunque, dalla motivazione in esame non è dato comprendere di quali e quanti interventi la piattaforma necessiti da parte della costituenda società negli anni oggetto dell’affidamento.

Ancora, si evince dalla deliberazione che l’AdSP MAO, nell’anno 2024, ha ricevuto finanziamenti eurounitari pari a 2.000.000 di euro per lo sviluppo delle nuove funzionalità di Sinfomar, ma nulla viene riferito in ordine all’impiego di dette somme. Ove esse non siano già state interamente utilizzate, dunque, non è chiara la destinazione che le stesse avrebbero dopo la costituzione di un nuovo soggetto con una partecipazione privata.

Da ultimo, quanto alla procedura di scelta del socio privato, la deliberazione in esame accenna alla circostanza che la gara si è già conclusa con la scelta di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese “per l’importo di euro 5.814.000”, ma nessun’altra informazione è offerta al riguardo. Questa somma parrebbe essere il prezzo finale di aggiudicazione; sennonché nessuna informazione è fornita circa l’assetto proprietario della piattaforma Sinfomar in seguito alla costituzione della “PCS Newco s.r.l.”.

3.2. Con riferimento alla sostenibilità finanziaria, la citata deliberazione 16/SSRRCO/QMIG/2022 ha richiamato la definizione del codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 3, comma 1, lett. fff, in collegamento con gli artt. 165 e 180, relativi alle concessioni ad al partenariato pubblico-privato), indicandola come “la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento”.

Ha, quindi, ritenuto come la sostenibilità finanziaria assuma “una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che l’Amministrazione intende effettuare; l’altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato”.

3.2.1 Le Sezioni Riunite hanno richiamato, con riferimento al profilo oggettivo, al fine della valutazione della capacità della costituenda società di mantenere l’equilibrio economico finanziario per il conseguimento degli obiettivi prefissati, “la necessità che l’atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito business plan (BP) o di forme analoghe di analisi di fattibilità dell’attività di impresa”. Si è precisato che la verifica debba essere fondata su previsioni relative ai valori da conto economico, attraverso la stima dei ricavi e dei costi, alla situazione patrimoniale, nonché ai flussi finanziari, rispetto ai quali andranno ipotizzate le incidenze dell’attività operativa, di investimento e di finanziamento. Le proiezioni, nel caso della costituzione di nuova società, conseguono alla previa valutazione concreta delle “linee generali del progetto, con particolare riferimento al contesto del mercato di riferimento, in termini di domanda potenziale e di offerta già esistente, e al posizionamento strategico che la società si prefigge di conseguire”.

Nel caso di specie l’atto deliberativo descrive le attività da realizzarsi, ma non fornisce informazioni sulle specifiche linee del progetto e sul contesto di mercato, e non è suffragato dallo sviluppo di alcun tipo di analisi di fattibilità dell’iniziativa, sulla base di previsioni di

ricavi e costi, attività e passività, disponibilità liquide generate dall'attività operativa, di investimento o di finanziamento. L'atto deliberativo si limita infatti a indicare la spesa sostenuta nell'anno 2024 per l'esternalizzazione del servizio, ma non fornisce dati ulteriori.

3.2.2 Con riferimento all'accezione soggettiva della sostenibilità finanziaria, occorrerà "tener conto della compatibilità degli investimenti finanziari iniziali e dei successivi trasferimenti eventualmente previsti nel BP con gli strumenti di bilancio", nonché "dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere organizzativo per l'esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull'organismo partecipato".

Nella specie, in primo luogo non si può non rilevare la totale assenza di un *business plan* che avrebbe dovuto anche quantificare l'eventuale supporto finanziario aggiuntivo gravante sull'AdSP per il sostegno iniziale dell'attività imprenditoriale della Newco.

In secondo luogo, non sussiste un'analisi dell'AdSP MAO inerente alla compatibilità tra investimenti e trasferimenti con gli strumenti di bilancio, né alla onerosità indiretta, sotto il profilo organizzativo, nei termini sopra indicati.

Nello specifico, pur risultando indicata una copertura, questa non appare analiticamente illustrata.

3.3 Sotto il profilo della convenienza dell'operazione, in base alla deliberazione indicata nel precedente capoverso, la motivazione dell'atto deliberativo avrebbe dovuto dare evidenza della capacità della costituenda società di realizzare gli obiettivi stabiliti mediante la redditività del capitale desunta da un *business plan*, nella specie – lo si ribadisce – del tutto assente. Quanto ai canoni dell'efficacia (funzionalità della scelta rispetto agli obiettivi dell'ente), efficienza ed economicità (corretto impiego delle risorse), in stretta connessione con il requisito della convenienza, sarebbe stato necessario, secondo quanto stabilito dalla citata deliberazione 16/SSRRCO/QMIG/2022, il "confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili".

L'atto deliberativo anche in tale prospettiva non ha assolto all'onere motivazionale.

3.4 Con riferimento alla compatibilità con i Trattati europei e la relativa normativa in materia di aiuti di Stato, l'atto deliberativo ne ha esplicitamente asserito la sussistenza, spiegando che

per la scelta del socio privato è prevista una gara ad evidenza pubblica. Sennonché, l'atto deliberativo non contiene nessun riferimento ai criteri di scelta del socio privato.

Va evidenziato che, nella più volte citata deliberazione 16/SSRRCO/QMIG/2022, le Sezioni Riunite, premesso che "il legislatore descrive in modo dettagliato il contenuto motivazionale dell'atto deliberativo dell'Amministrazione procedente", hanno ritenuto che soltanto ove la documentazione allegata dall'ente risulti "non completa o non chiara", e per acquisire "ulteriori" elementi, la Sezione possa chiedere all'Amministrazione, "in sede istruttoria, ulteriori atti e/o delucidazioni". Per la fattispecie in esame, come si è visto, l'atto deliberativo non contiene alcun riferimento ai criteri di scelta del socio privato, né è stata prodotta documentazione valutabile, non essendovi luogo, pertanto, a disporre alcuna integrazione in sede istruttoria.

4. Per quanto riguarda il requisito di cui all'art. 7, comma 1, del Tusp, si evidenzia che l'atto deliberativo è stato emesso dal Commissario straordinario dell'AdSP che è un organo dell'Autorità nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per assicurare "il soddisfacimento delle esigenze di continuità della azione amministrativa ed impedire stasi connesse alla decadenza degli organismi ordinari" (cfr. sul punto Corte Cost., 27 luglio 2005 n. 339). Si rileva, peraltro, che l'atto deliberativo non menziona la previa deliberazione del Comitato di gestione, organo che deve essere anticipatamente sentito dal vertice nello svolgimento di vari suoi compiti e, in via generale, "al fine dell'esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto", ai sensi degli art. 8 e 9 della legge n. 84 del 1994.

Ancora, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Tusp l'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti - per quel che concerne le società a responsabilità limitata, quale è la "PCS Newco s.r.l." - dall'art. 2463 del codice civile.

Dunque, in disparte i dati identificativi del socio privato, non si evincono dall'atto deliberativo una serie di dati ritenuti essenziali dall'art. 7 *cit.*, ossia: il comune ove avrà sede la società nonché quelli ove saranno ubicate le eventuali sedi secondarie; l'ammontare totale del capitale sociale; il conferimento a carico del socio privato; le norme relative al funzionamento della società, con indicazione di quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza; le persone cui sarà affidata l'amministrazione nonché l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

5. Conclusivamente, questa Sezione ritiene che non risulti assolto l'onere motivazionale imposto dall'art. 5 del Tusp, come meglio specificato in parte motiva.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, rende in senso negativo il parere in ordine all'atto del Commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale n. 1057 del 27 febbraio 2025 deliberativo della costituzione della società mista "PCS Newco s.r.l."

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo p.e.c., al Commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente.

Così deliberato nella Camera di consiglio dell'8 aprile 2025.

RELATORE
Sabrina Facciorusso
f.to digitalmente

PRESIDENTE
Manuela Arrigucci
f.to digitalmente

depositata in segreteria
DIRIGENTE
Fabio Marani
f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI -

